

## ADM OPEN HEARING E-DAS IN ARRIVO PER I CARBURANTI AGRICOLI.

Come anticipato nel corso dell'evento in oggetto del 22 u.s. e d'intesa con le aziende nostre associate, confermiamo l'adesione al progetto di estendere il documento di circolazione e-DAS anche alla movimentazione dei carburanti agricoli e di utilizzare su base volontaria il predetto documento anche per gli altri prodotti petroliferi.

In considerazione dell'agevolazione fiscale di cui godono i carburanti agricoli, riteniamo che l'utilizzo dell'e-DAS sia un valido strumento di contrasto alle frodi, perché il sistema telematico doganale potrebbe interagire con il soggetto preposto alla gestione delle assegnazioni di carburanti agevolati agli aventi diritto.

In questa ottica sarebbe molto utile un confronto tra il totale nazionale delle assegnazioni dei carburanti agevolati, diviso per Regioni, con il totale delle quantità immesse in consumo e cedute ai soggetti aventi diritto all'agevolazione. Anche la fatturazione elettronica debitamente integrata di taluni elementi, potrebbe essere di aiuto al monitoraggio dell'agevolazione in questione.

A nostro giudizio l'obbligo previsto per i depositari autorizzati, che effettuano la denaturazione, d'indicare nell'e-DAS gli estremi di protocollo della dichiarazione preventiva di denaturazione e delle relative quantità da estrarre, non determina un significativo valore aggiunto in termini di controlli, in quanto gli impianti dei depositari autorizzati sono sottoposti al controllo dell'ADM in tempo reale secondo il sistema INFOIL e la suddetta dichiarazione è telematizzata nel sistema delle contabilità fiscale. Inoltre osserviamo che per le denaturazioni effettuate in serbatoio i depositari autorizzati dovranno istituire un conto a scalare per la gestione del serbatoio stesso, nonostante siano in regime INFOIL.

Infine in relazione alla gestione del documento di circolazione e-DAS per la movimentazione dei carburanti per usi agricoli, si chiede la conferma della declinazione di alcuni codici della Tabella TA015 della contabilità delle accise.

1. Il codice 13 Distributore privato: è riferito agli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (cosiddetti "distributori minori") di cui all'Art. 25 co. 2 lett. c) D.Lgs.504/1995.
2. Il codice 14 Deposito privato/agricolo/industriale censito: è applicato ai depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (cosiddetti "depositi minori") di cui all'Art. 25 co. 2 lett. a) TUA e Circ. 47/2020 con esclusione dei depositi agricoli che non sono soggetti ad obblighi di comunicazione (circ. 47/2020).

3. Il codice 15 Utilizzatore non censito: riguarda il consumatore finale ossia i clienti che ricevono prodotti non a scopi commerciali (rivendita);
  
4. Il codice 16 Deposito non censito: è applicabile ai “depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità” inferiore a 10 metri cubi” + tutti i depositi di prodotto agricolo (Art. 25 co. 2 lett. a) TUA e Circ. 47/2020.
  
5. Codice 19 Utilizzatore agevolato: è applicabile ai Destinatari di prodotto agricolo non rientranti nella categoria 16.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori elementi di valutazione salutiamo cordialmente.